

ANTICIPATO AL 16/11/2023 IL TERMINE PER L'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL I E II TRIMESTRE 2023

È stato **anticipato dal 31/12/2023 al 16/11/2023** il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 (art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132, c.d. DL "Proroghe Fisco").

Crediti d'imposta energia e gas I e II trimestre 2023

È riconosciuto (art. 1 co. 2 - 8 della L. 197/2022) per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, un credito d'imposta in misura pari al:

- 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
- 35% per le imprese non energivore.

È riconosciuto (art. 4 del DL 34/2023) per il II trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, un credito d'imposta in misura pari al:

- 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore;
- 10% per le imprese non energivore.

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente **in compensazione** mediante il modello F24 entro il termine fissato quindi al 16/11/2023.

Ai crediti in esame **non si applicano i limiti annuali** alla compensazione dei crediti di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all'art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro.

Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati"), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine. La relativa comunicazione sarà probabilmente oggetto di ulteriore provvedimento di anticipo dei termini.

In nessun caso, se non utilizzato, il credito d'imposta dà luogo a rimborso.

Utilizzo in sede di versamento degli acconti e saldo dovuti entro il 30/11/2023

Tali crediti d'imposta possono essere utilizzati, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d'imposta dovuti entro il 30/11/2023, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico. È opportuno presentare l'F24 con la compensazione entro il 16/11/2023.

Tuttavia, se il versamento dell'acconto eccede quanto effettivamente dovuto, l'importo residuo non potrà essere chiesto a rimborso o utilizzato dopo il 16/11/2023.

Aggiornato al 3 ottobre 2023